

SCHEMA TECNICA

INTERVENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO PER INADEMPIMENTO DEL RELATIVO UTENTE E DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA E SALVAGUARDIA NEL SETTORE ELETTRICO (SWITCHING INFRA-MESE)

553/2016/R/eel (*)

Con la delibera 553/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva gli interventi in materia di *risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente* e di *attivazione dei servizi di ultima istanza* nel settore elettrico, che troveranno applicazione a partire dall'1 gennaio 2017.


Il provvedimento, che segue il documento di consultazione 446/2016/R/eel, è finalizzato a ridurre le tempistiche necessarie alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e la permanenza dei clienti finali nei servizi di ultima istanza, qualora attivati, tenendo conto dell'esigenza di contenere l'aggravio sulle procedure sia di *switching* già in essere, sia di *settlement*; ciò anche nella prospettiva dell'evoluzione dei sistemi di *Smart Metering 2G* e, parallelamente, del previsto sviluppo del Sistema Informativo Integrato (SII).

La procedura di *switching* veloce (o di uscita veloce dai servizi) definita dal provvedimento costituisce una prima regolazione completa dello *switching* infra-mese (nel caso, limitata alla fattispecie della risoluzione di un contratto di dispacciamento o trasporto).

In particolare, la delibera 553/2016/R/eel prevede che:

- sia il Gestore del SII il soggetto cui spetta inviare la *comunicazione standard* ai clienti finali, nella tempistica ridotta a soli 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di risoluzione contrattuale. Il Gestore dovrà presentare un'apposita relazione illustrativa delle modalità di esecuzione dell'attività, unitamente al testo della comunicazione al cliente;
- i clienti finali abbiano un tempo più lungo, pari a 7 giorni lavorativi (in luogo dei 5 previsti in consultazione), per evitare l'*attivazione dei servizi* e, qualora questi ultimi venissero attivati, i clienti finali possano *uscire* dagli stessi non appena trovato un nuovo fornitore nel mercato libero, in deroga alle ordinarie tempistiche di *switching*.

In conseguenza di tali due interventi il tempo di risoluzione contrattuale è pari a 17 giorni lavorativi.



In relazione ai dati di misura, la delibera 553/2016/R/eel conferma gli orientamenti del documento di consultazione. In modo specifico, nei casi in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, conferma che l'impresa distributrice:

- per i punti di prelievo *non trattati su base oraria*, sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di *switching* stabilendo, nei casi di insuccesso, che tale rilevazione sia effettuata tramite la reiterazione di più tentativi di acquisizione del dato, e che il medesimo sia messo a disposizione dell'utente uscente entro 5 giorni lavorativi (ciò in analogia a quanto già previsto nel caso della voltura);
- per i punti di prelievo *trattati su base oraria*, sia tenuta a mettere a disposizione i dati secondo le tempistiche previste dal TIME, fornendo indicazione separata dei dati di misura precedenti e successivi alla data di *switching* e, pertanto, conseguentemente duplicando il flusso da trasmettere all'utente del trasporto titolare del punto.

In relazione ai dati di *switching*, la delibera 553/2016/R/eel prevede inoltre che:

- con riferimento ai punti di prelievo *non trattati su base oraria*, l'impresa distributrice metta a disposizione i dati all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII, entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione di una richiesta di *switching*;
- con riferimento ai punti di prelievo *trattati su base oraria*, sia il SII a mettere a disposizione i dati all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione di una richiesta di *switching*. Questa previsione, in particolare, è finalizzata a mettere a disposizione degli utenti tali dati nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una più corretta programmazione.

Infine, per consentire agli utenti di effettuare una più corretta programmazione anche in relazione ai punti di prelievo *non trattati su base oraria*, il provvedimento prevede di ampliare il contenuto delle informazioni rese disponibili agli utenti nell'ambito del *pre-check*, inserendo i *coefficienti di ripartizione dei prelievi per ciascun punto di prelievo non trattato orario* (CRPP).

Con riferimento al *settlement*, la delibera 553/2016/R/eel dispone che Terna (nel determinare l'energia elettrica attribuita convenzionalmente a ciascun utente del dispacciamento nell'ambito delle attività di *settlement* mensile, compresa l'energia attribuita convenzionalmente ai punti di illuminazione pubblica) consideri la corretta ripartizione dei quantitativi di energia elettrica dei punti di prelievo interessati dalla risoluzione a seguito dell'attivazione dei servizi o di uno *switching* con decorrenza diversa dal primo del mese. A tal fine, prevede che il SII rettifichi i *coefficienti di ripartizione del prelievo dell'utente* (CRPU) successivamente alla loro determinazione *ex-ante*, in base alla somma, per ogni giorno del mese, dei CRPP di ciascun punto di prelievo effettivamente associato a ciascun utente del dispacciamento interessato. I CRPU potranno, quindi, assumere valori diversi nei giorni del mese, in corrispondenza delle diverse configurazioni delle anagrafiche dei punti di prelievo risultanti dagli *switching* intercorsi.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.